

In allegato trasmettiamo le condizioni generali di Acquisto.

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il contenuto delle Condizioni Generali d'Acquisto di **Aurel S.p.a.** riportate nel presente documento. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- 1.1 Applicabilità delle condizioni generali;
- 1.2 Modifiche alle condizioni generali;
- 2.1 Accettazione degli ordini di acquisto – Conclusione del contratto;
- 2.2 Fabbricazione di prodotti su indicazioni della Committente – Esclusiva;
- 2.3 Fabbricazione di prodotti su campione;
- 2.4 Modifiche alle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti;
- 3 Tutela della proprietà industriale e riservatezza – Titolarità dei diritti - Responsabilità del Fornitore;
- 4 Divieto di cessione, subappalto e sub-fornitura;
- 5 Consegne dei prodotti – Responsabilità per ritardo di consegna – Penale – Compensazione;
- 6.2 Termini di pagamento e sospensione dei pagamenti;
- 7 Ispezioni e controlli – Collaudo;
- 8 Garanzia contrattuale - Responsabilità del Fornitore – Rimedi - Pretese di terzi;
- 9 Difettosità ricorrenti - Rimedi;
- 10.1 Recesso;
- 10.2 Risoluzione per inadempimento;
- 11.1 Legge applicabile;
- 11.2 Risoluzione delle Controversie - Foro competente.

Cordiali saluti.

**Aurel Automation S.p.A.**

Ufficio Acquisti

*C. Bandini*

Tel. +39 0546 941124

Fax +39 0546 941660

Email: acquisti@aurel.it

**Copertina da ritornare al mittente preferibilmente via e-mail (o via Fax.),  
compilata e firmata per accettazione.**

**Per accettazione**

Luogo, data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore \_\_\_\_\_

(timbro e firma)

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

## 1. Norme generali

- 1.1. (*Applicabilità delle condizioni generali*) Le presenti Condizioni generali di acquisto (le “Condizioni generali”) si applicano ad ogni richiesta di offerta, ad ogni ordine d’acquisto e/o ad ogni contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti la cui fabbricazione o lavorazione sia comunque commissionata da **Aurel Automation S.p.a.** (di seguito la “Committente”) all’impresa fornitrice (di seguito il “Fornitore”). La Committente si riserva di modificare le presenti Condizioni generali con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare per iscritto alla Committente, entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle nuove condizioni generali di acquisto, la propria indisponibilità ad accettare dette condizioni generali. In mancanza di contestazione scritta del Fornitore alla Committente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni generali di acquisto sono considerate tacitamente accettate dal Fornitore. Qualora una o più previsioni delle presenti Condizioni generali risultassero nulle o inefficaci, resteranno impregiudicate la validità e l’efficacia delle Condizioni generali nel loro complesso e/o dei contratti conclusi in base alle stesse e le parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione nulla o inefficace con pattuizioni aventi, per quanto possibile, contenuto analogo o equivalente.
- 1.3 (*Modifiche alle Condizioni generali e al contratto*) Eventuali deroghe, integrazioni o modifiche alle presenti Condizioni generali, e/o al contratto concluso in base alle stesse Condizioni generali, saranno valide solo ove le stesse siano disposte per iscritto dalla Committente o da quest’ultima espressamente e specificatamente accettate per iscritto. Eventuali condizioni generali di vendita, riportate in lettere, conferme d’ordine o fatture del Fornitore, non troveranno in alcun caso applicazione, neppure parziale, se non saranno state preventivamente approvate per iscritto dalla Committente.

## 2. Ordini di acquisto – Conclusione del contratto - Prodotti in esclusiva per la Committente

- 2.1 (*Accettazione degli ordini di acquisto – Conclusione del contratto*) Gli ordini d’acquisto formulati per iscritto dalla Committente sono intesi sempre disciplinati ed integrati dalle presenti Condizioni generali. Il Fornitore dovrà comunicare la propria accettazione dell’ordine d’acquisto e delle presenti Condizioni generali, inviando alla Committente una copia dell’ordine d’acquisto sottoscritta per accettazione. Ogni eventuale diversa comunicazione del Fornitore, non conforme all’ordine d’acquisto, varrà come controproposta, la cui accettazione è rimessa alla piena discrezionalità della Committente. Resta inteso che l’ordine d’acquisto della Committente s’intenderà comunque accettato dal Fornitore, ed il relativo contratto perfezionato, qualora il Fornitore non manifesti per iscritto alla Committente la propria volontà di rifiutare l’ordine (espressa anche tramite controproposta) entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordine stesso. L’ordine d’acquisto si intenderà, in ogni caso, accettato ed il relativo contratto perfezionato, anche soltanto parzialmente, laddove e nella misura in cui, avendo il Fornitore dato esecuzione all’ordine, la Committente accetti senza riserve i prodotti oggetto dell’ordine d’acquisto consegnatigli dal Fornitore.
- 2.2. (*Fabbricazione di prodotti su indicazioni della Committente – Esclusiva – Materie prime, semilavorati, componenti*) Il Fornitore produrrà e fornirà alla Committente i prodotti sulla base dell’ordine d’acquisto nonché delle specifiche tecniche, dei modelli e/o degli eventuali campioni consegnati e/o approvati dalla Committente. Quando l’ordine d’acquisto della Committente si riferisce ad un prodotto da fabbricare secondo indicazioni, più o meno dettagliate, della Committente e che differisce, anche solo per uno o più particolari, dal prodotto usualmente fabbricato e/o commercializzato dal Fornitore, è inteso che, salvo diverso accordo scritto, il Fornitore dovrà fabbricare il prodotto esclusivamente per la fornitura alla Committente. In tal caso, l’accettazione dell’ordine d’acquisto da parte del Fornitore comporterà la piena ed incondizionata accettazione, oltre che delle presenti Condizioni generali, anche delle condizioni particolari, delle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti indicate per iscritto dalla Committente nell’ordine d’acquisto, o in altro eventuale documento ad esso conseguente e/o facente riferimento, e costituenti parte integrante del contratto. Ove la Committente provveda a consegnare al Fornitore materie prime, semilavorati e/o componenti necessari per l’esecuzione del contratto, questi resteranno di proprietà della Committente ed il Fornitore dovrà fare quanto necessario per custodirli con diligenza professionale ed evitare atti conservativi dei creditori del Fornitore.
- 2.3 (*Fabbricazione di prodotti su campione*) Per qualsiasi prodotto di nuova produzione, ove richiesto per iscritto dalla Committente, il Fornitore sottoporrà inoltre alla preventiva autorizzazione del Committente, nei termini e con le modalità da concordarsi per iscritto tra le parti ed al mero costo di produzione, un proprio campione realizzato sulla base delle istruzioni della Committente. Detto campione, una volta approvato per iscritto dalla Committente, costituirà parametro di riferimento nella valutazione delle caratteristiche e della qualità dei prodotti oggetto di

fornitura ai sensi delle presenti Condizioni, restando inteso che in nessun caso l'approvazione di detto campione da parte della Committente solleva il Fornitore dall'obbligo di fornire alla Committente prodotti conformi al contratto.

- 2.4 *(Modifiche alle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti)* Il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica ai prodotti oggetto di fornitura, rispetto a quanto richiesto dalla Committente, se non dietro espressa autorizzazione scritta della Committente stessa. Il Fornitore si atterrà ad ogni ragionevole richiesta di modifica formulata per iscritto dalla Committente; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione in aumento del prezzo e delle altre condizioni di fornitura a meno che non si tratti di modifiche sostanziali. In ogni caso, ogni eventuale variazione delle condizioni di fornitura dovrà essere previamente concordata per iscritto tra le parti ed in nessun caso il Fornitore potrà rifiutare le richieste di modifica della Committente, recedere dal contratto, interrompere o sospendere la progettazione e/o la fabbricazione dei prodotti o l'adempimento delle proprie prestazioni contrattuali.

### **3. Tutela della proprietà industriale e riservatezza – Titolarità dei diritti - Responsabilità del Fornitore**

- 3.1 *(Tutela della proprietà industriale - Software)* Il Fornitore garantisce alla Committente che i prodotti forniti e la relativa documentazione non violano alcun diritto d'autore, brevetto o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale da parte di, o in relazione a, detti prodotti e/o loro documentazione, è pendente dinanzi a qualsivoglia giudice. In particolare, nel caso in cui i prodotti acquistati contengano un software, il Fornitore dichiara e garantisce che tale software è originale, creato e realizzato dal Fornitore senza accesso a codici sorgente di terzi e che tale software non viola diritti di terzi.
- 3.2. *(Informazioni riservate)* Qualsiasi documento, disegno, modello, progetto, dato, informazione tecnica o industriale (sia su supporto cartaceo che informatico) trasmessa, consegnata e/o comunicata, anche verbalmente, dalla Committente al Fornitore o della quale il Fornitore sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza, prima o in esecuzione del contratto (le "Informazioni Riservate"), rimarrà di esclusiva titolarità della Committente. Il Fornitore s'impegna pertanto ad utilizzare dette Informazioni Riservate soltanto nei limiti necessari alla corretta esecuzione del contratto, a non riprodurle o divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della Committente e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela. Le Informazioni Riservate, comunque trasmesse al Fornitore dovranno essere restituite alla Committente non appena esse non risultino più necessarie per l'esecuzione del contratto, unitamente ad ogni documento e ad ogni materiale, fornito dalla Committente per l'esecuzione del contratto o comunque di proprietà di quest'ultima. Resta inteso che, salvo diversi accordi scritti, gli obblighi di cui sopra vincoleranno il Fornitore per la durata della fornitura e per i 5 (cinque) anni successivi dalla data di cessazione della fornitura, indipendentemente dalla scadenza o risoluzione del rapporto regolato dalle presenti Condizioni. Il Fornitore dovrà attenersi alle presenti disposizioni anche quando la Committente trasmette o comunica al Fornitore Informazioni Riservate di propri clienti o di altri terzi.
- 3.3. *(Titolarità dei diritti di proprietà industriale)* Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto, sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate fornite dalla Committente, ogni informazione industriale realizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità della Committente, alla quale faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà industriale e intellettuale. Del corrispettivo di tali diritti esclusivi di utilizzazione economica si è specificatamente tenuto conto al momento della fissazione del prezzo della fornitura. Resta inteso che in nessun modo il Fornitore potrà utilizzare i disegni, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale spettanti alla Committente per realizzare, direttamente od indirettamente, prodotti basati su tali disegni, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale, al di fuori degli scopi del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali.
- 3.4 *(Responsabilità del Fornitore)* Il Fornitore terrà in ogni caso indenne e manlevata la Committente ed i clienti di quest'ultima per ogni e qualsiasi passività, perdita, danno, onere, costo o spesa di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali, subiti dalla Committente e derivanti da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, in relazione ai prodotti acquistati dal Fornitore e fondati, in via non limitativa, sulla violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi nonché sulla violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle presenti Condizioni generali.

### **4. Divieto di cessione del contratto e di sub-contratto**

- 4.1 (*Divieto di cessione*) Ciascun ordine di acquisto della Committente e ciascun contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 4.2 (*Divieto di subappalto e sub-fornitura*) Il Fornitore non potrà subappaltare o affidare a terzi in sub-fornitura prestazioni contrattuali o singole fasi delle prestazioni contrattuali concordate con la Committente, senza la previa autorizzazione scritta della stessa Committente a seguito di richiesta scritta del Fornitore contenente indicazione del terzo subappaltatore o subfornitore. In caso di subappalto o subfornitura, il Fornitore resterà comunque solidalmente responsabile con il subappaltatore o il subfornitore nei confronti della Committente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in capo al Fornitore.

### **5. Consegna dei prodotti - Responsabilità per ritardo di consegna**

- 5.1 (*Modalità di consegna*) Tutti i prodotti ordinati saranno consegnati dal Fornitore alla Committente in conformità con le modalità, le date e le quantità specificate nel relativo ordine d'acquisto della Committente. In mancanza di espressa diversa indicazione nell'ordine di acquisto, la consegna dovrà avvenire DAP (luogo di destinazione convenuto) Incoterms® CCI, nel senso in cui tale espressione è definita nell'ultima versione *pro tempore* degli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, restando inteso che ad ogni eventuale diverso termine di resa, concordato tra le parti utilizzando termini di resa Incoterms® CCI, dovrà, a propria volta, essere attribuito il significato ad esso attribuito dagli Incoterms® CCI *pro tempore*.
- 5.2 (*Ritardi o anticipi nelle consegne*) In ragione dell'organizzazione della produzione, i termini di consegna indicati dalla Committente nell'ordine d'acquisto sono da ritenersi quali termini tassativi e vincolanti per il Fornitore. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente. Sono perciò altresì da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia espressamente richiesto dalla Committente. La Committente si riserva di ritrasmettere al Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, qualsiasi unità di prodotto consegnata con più di 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'ordine di acquisto, dovendosi considerare tali unità di prodotto come non consegnate. Ove la Committente decida, a propria discrezione, di accettare la consegna anticipata, ciò non potrà in alcun modo dare diritto al Fornitore all'anticipazione corrispettiva dei termini di pagamento concordati che, pertanto, decorreranno comunque dalla data di consegna originariamente pattuita; la Committente potrà inoltre addebitare al Fornitore le spese di immagazzinamento originarie dalle consegne anticipate compensando tali spese con le eventuali somme dovute dalla Committente.
- 5.3 (*Responsabilità per ritardo di consegna – Penale - Compensazione*) Il Fornitore è tenuto ad informare la Committente non appena venga a conoscenza di un possibile ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini di consegna pattuiti. Fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti e ad ogni altro rimedio, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualsiasi unità del prodotto ordinato, rispetto ai termini di consegna previsti nell'ordine d'acquisto, il Fornitore riconoscerà alla Committente una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) del corrispettivo previsto per la fornitura dei prodotti non tempestivamente consegnati per ciascuna settimana di ritardo nella consegna dei prodotti. La Committente avrà la facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore al titolo che precede con ogni pagamento dovuto dalla Committente al Fornitore. La Committente avrà altresì il diritto di annullare il relativo ordine d'acquisto *in toto* o in parte e/o di risolvere il relativo contratto, dandone comunicazione scritta al Fornitore.
- 5.4 (*Riprogrammazione*) La Committente avrà il diritto di riprogrammare, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, la data di consegna dei prodotti, dandone comunicazione scritta al Fornitore con congruo anticipo.

### **6. Prezzo e modalità di pagamento**

- 6.1 (*Prezzo*) Il prezzo che sarà indicato, di volta in volta, dalla Committente nell'ordine d'acquisto deve intendersi fisso ed invariabile. Laddove non diversamente stabilito, i prezzi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa a carico del Fornitore fino alla consegna dei prodotti alla Committente presso il luogo di volta in volta indicato, restando a carico del Fornitore anche le spese di imballaggio. I documenti di trasporto (DDT) dei prodotti e le relative fatture dovranno indicare numero d'ordine, codice materiale e descrizione della merce cui si riferiscono.
- 6.2 (*Termini di pagamento*) La Committente corrisponderà al Fornitore il prezzo dei prodotti secondo i termini e le condizioni di pagamento previste nel relativo ordine di acquisto. Resta inteso che i pagamenti da effettuarsi con scadenza al 31/08 e 31/12 di ogni anno dovranno essere posticipati rispettivamente al 15/09 ed al 15/01. La

Committente non accetterà alcun addebito per spese (a titolo esemplificativo per emissione ricevute bancarie) non espressamente concordate per iscritto. Resta inteso che la Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui, emergano in qualsiasi momento, circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni; detta sospensione dei pagamenti non legittimerà tuttavia il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della Committente.

- 6.3 (*Pagamenti pro quota*) Se non diversamente concordato per iscritto, in caso di consegne ripartite, i pagamenti saranno effettuati dalla Committente pro quota, per ciascuna consegna parziale, con riferimento alla relativa data di consegna. Il pagamento dei prodotti consegnati nell'ultima settimana del mese, se non previamente autorizzato dalla Committente, verrà gestito nei termini previsti per le consegne del mese successivo.

## **7. Ispezioni e controlli - Collaudo**

- 7.1 (*Ispezioni e Controlli*) La Committente avrà la facoltà, a proprio onere e spese, di far ispezionare, da propri rappresentanti, secondo le normali procedure della Committente, i prodotti ordinati e, in conseguenza di tale ispezione, di non accettare i prodotti ovvero i lotti che non abbiano superato le relative prove di verifica. Le citate ispezioni potranno avere luogo, a scelta della Committente, previo ragionevole preavviso scritto al Fornitore, presso gli stabilimenti del Fornitore ovvero al ricevimento dei prodotti presso il luogo di consegna convenuto.
- 7.2 (*Non accettazione*) Fatto salvo il diritto della Committente di respingere *in toto* o in parte la fornitura in caso di mancata accettazione dei prodotti ai sensi del precedente articolo, i prodotti respinti saranno sostituiti dal Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di non accettazione della Committente. Nessun pagamento sarà dovuto dalla Committente al Fornitore per i prodotti respinti dalla Committente.
- 7.3 (*Collaudo e modalità di esecuzione*) Qualora le Parti concordino di sottoporre a collaudo i prodotti ordinati dalla Committente, se non diversamente convenuto, tale collaudo si terrà presso lo stabilimento della Committente, secondo procedure e tecniche di verifica conformi agli *standards* ed ai principi normalmente applicati per prodotti della stessa tipologia. Il Fornitore parteciperà alle prove di collaudo e presterà alla Committente tutta la collaborazione necessaria per la corretta esecuzione di tali prove. Qualora siano previsti installazione o montaggio dei prodotti, il suddetto collaudo si terrà ad installazione o montaggio avvenuto.
- 7.4 (*Esito negativo del collaudo*) In caso di esito negativo del collaudo, fatto salvo ogni ulteriore diritto della Committente, il Fornitore effettuerà, a proprie spese, gli interventi e le sostituzioni del caso per rendere, entro il termine più breve possibile, i prodotti conformi a quanto stabilito contrattualmente nonché per eliminare ogni eventuale vizio; a tali interventi o sostituzioni, se così richiesto dalla Committente, seguirà un ulteriore collaudo.
- 7.5 (*Esito positivo del collaudo*) L'esito positivo del collaudo sarà documentato da certificato di collaudo sottoscritto dal Fornitore e dalla Committente con indicazione delle eventuali riserve relative a vizi o a difformità di minore entità eventualmente riscontrati ed a cui il Fornitore dovrà rimediare, entro breve termine, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali danni. Il certificato di collaudo libererà il Fornitore solo dalla garanzia per le difformità ed i vizi palesemente riconoscibili, sempre che tali difformità e vizi non siano stati oggetto di riserva da parte della Committente o che il Fornitore non ne fosse a conoscenza.
- 7.6 (*Mancata presenza al collaudo del Fornitore*) Qualora il Fornitore dichiari di non voler presenziare al collaudo o, comunque, non vi presenzi, pur essendo stato avvisato della data del collaudo con una settimana di preavviso, l'eventuale certificato di collaudo (con o senza riserve) sottoscritto soltanto dalla Committente produrrà, ai fini del contratto, gli stessi effetti derivanti dal certificato di collaudo sottoscritto da entrambe le parti.
- 7.7 (*Prodotti acquistati dalla Committente per la rivendita*). In caso di prodotti acquistati dalla Committente per essere rivenduti, separatamente o incorporati in una linea di produzione o in un impianto, il collaudo vero e proprio dovrà essere ritenuto quello effettuato dalla Committente presso il proprio cliente (salvo che la Committente non dichiari in ogni momento per iscritto di rinunciare al collaudo presso il cliente), mentre l'eventuale collaudo presso la Committente dovrà essere considerato come effettuato a titolo indicativo, con gli effetti previsti all'articolo 7.8 successivo.
- 7.8 (*Test, prove e collaudi a titolo meramente indicativo*). Eventuali verifiche, test, prove, collaudi parziali ed eventuali dichiarazioni della Committente precedenti al collaudo finale, salvo esplicita dichiarazione scritta della Committente di volere rinunciare ad ogni ulteriore collaudo, dovranno essere intesi come effettuati a semplice

titolo indicativo, non comportando dunque alcuna accettazione o presa in consegna della Committente né alcun effetto liberatorio per il Fornitore.

### **8. Garanzia contrattuale - Responsabilità del Fornitore – Rimedi - Pretese di terzi**

- 8.1 (*Garanzia per vizi e buon funzionamento*) Il Fornitore garantisce alla Committente che i prodotti sono conformi a quanto pattuito (ed in particolare conformi alle specifiche tecniche concordate e ad ogni eventuale campione approvato per iscritto dalla Committente) ed esenti da qualsiasi vizio, ivi compresi i vizi di fabbricazione, progettazione o materiali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.5. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento del prodotto nonché la conformità dello stesso alle norme tecniche, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente ed alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione del prodotto, purché tale luogo sia stato reso noto al Fornitore prima della consegna.
- 8.2 (*Durata della garanzia*) Il periodo di durata della garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della consegna del prodotto alla Committente. Tuttavia, in caso di collaudo (salvo il caso in cui la Committente abbia dichiarato per iscritto di volere rinunciare al collaudo), la garanzia decorrerà dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo previsto dall'articolo 7.
- 8.3 (*Denuncia dei vizi*) La Committente potrà far valere la non conformità ovvero i vizi dei prodotti forniti, denunciando al Fornitore tali difformità e vizi per iscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della scoperta. La garanzia copre anche i vizi relativi a prodotti già venduti e consegnati dalla Committente ai propri clienti; tuttavia, quando il prodotto viene acquistato dalla Committente per essere venduto a terzi, separatamente o incorporato ad altri prodotti, il termine per la denuncia di 60 (sessanta) giorni decorrerà da quando la Committente riceverà notizia dal suo cliente dell'esistenza della relativa difformità o del relativo vizio.
- 8.4 (*Interventi in garanzia - Rimedi*) Ove i prodotti risultino affetti da difformità o vizi, la Committente potrà richiederne il ritiro, la riparazione o la sostituzione ad oneri e spese del Fornitore. A seguito della denuncia della Committente, il Fornitore è tenuto a ritirare e riparare, oppure a sostituire i prodotti non conformi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di detta comunicazione, in funzione delle indicazioni fornite dalla Committente. In alternativa a quanto precede, il Fornitore dovrà rimborsare alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia, il costo del prodotto difettoso maggiorato delle spese di trasporto che siano state sopportate dalla Committente, come indicato in un'apposita nota di debito emessa dalla Committente stessa a tal fine. La Committente potrà compensare dette note di debito con ogni pagamento dovuto al Fornitore. Inoltre, in caso di accertata difettosità e non conformità dei prodotti forniti alle specifiche pattuite, la Committente potrà rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali prodotti sino all'avvenuta eliminazione dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile.
- 8.5 (*Danni*) Il Fornitore è tenuto a riconoscere alla Committente una riduzione del prezzo del prodotto in misura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti nonché alla risoluzione del contratto e ad ogni altro diritto ad essa spettante in forza di norme di legge. In particolare, il Fornitore sarà responsabile anche per i danni relativi ad eventuali campagne di rientro dei prodotti, siano esse imposte per ordine dell'autorità o - in seguito al riscontro di difformità o vizi, anche dopo l'immissione sul mercato - per verificare l'estensione delle partite difettose, ovvero per altri ragionevoli motivi.
- 8.6 (*Durata della garanzia per le parti sostituite o riparate*) In caso di sostituzioni o riparazioni di parti o dell'intero prodotto, il termine di garanzia per la parte o per l'intero prodotto in questione ricomincerà a decorrere dalla data della sostituzione o dalla data di completamento dell'intervento di riparazione.
- 8.7 (*Attestato di certificazione*) Ove richiesto dalla Committente, il Fornitore è tenuto a predisporre ed a consegnare immediatamente alla Committente un attestato di certificazione in cui, nei termini e secondo il testo da concordarsi tra le parti, si dichiara per iscritto che il prodotto fornito e le lavorazioni effettuate sono conformi a quanto pattuito.
- 8.8 (*Responsabilità del Fornitore*) Il Fornitore è tenuto altresì a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti secondo gli stessi obblighi a cui è tenuto il produttore nei confronti del consumatore finale. Qualora la Committente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, a causa di violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni di cui al presente articolo 8, nonché in ogni caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, il Fornitore si impegna a tenere indenne ed a manlevare la Committente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti alla Committente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, restando inteso che, in caso di controversia, la Committente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d'ora, ad

assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare la Committente in relazione a quanto precede ed a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.

- 8.9 (*Responsabilità del Fornitore per fatto del personale*) Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare alla Committente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
- 8.10 (*Personale del Fornitore - conformità alle norme vigenti*) Il Fornitore si avvarrà di proprio personale, garantendo un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché una costante e permanente formazione del medesimo, ai fini della migliore esecuzione dei contratti oggetto delle presenti Condizioni generali. Nessun rapporto intercorrerà tra la Committente ed il personale del Fornitore, né tra la Committente ed eventuali collaboratori, ausiliari, subappaltatori e/o vettori incaricati dal Fornitore; la Committente stessa non potrà esercitare alcun potere direttivo nei confronti di tali soggetti o comunque ingerirsi nell'organizzazione delle loro attività che verrà gestita unicamente dal Fornitore. Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi in vigore per la categoria di appartenenza, nonché il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali. Inoltre lo stesso è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza del lavoro applicabili (quali a titolo esemplificativo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008).
- 8.11 (*Pretese di terzi*) Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa che il personale e/o terzi, pubblici o privati, collaboratori e/o ausiliari, e/o subappaltatori incaricati dallo stesso Fornitore dovessero avanzare nei suoi confronti in ogni tempo ed in dipendenza di violazioni delle presenti Condizioni generali da parte del Fornitore ed a risarcire la Committente di eventuali danni o spese sostenute in conseguenza di azioni giudiziarie intraprese dai predetti soggetti ed avente ad oggetto tali pretese.

## **9. Difettosità ricorrenti - Rimedi**

- 9.1 (*Responsabilità del Fornitore per difettosità ricorrente*) Nel caso in cui si sviluppi nei prodotti forniti una difettosità o non conformità al contratto di tipo ricorrente e/o epidemico ("difettosità ricorrente"), è fatto obbligo al Fornitore di rimuovere le cause di tale difettosità, con modalità tecniche di intervento da stabilirsi in accordo con la Committente. Le spedizioni di tali prodotti non ancora consegnati saranno sospese, su richiesta della Committente, fino a completa eliminazione della causa che ha originato la difettosità ricorrente. Qualora, 30 (trenta) giorni dopo la data in cui la Committente ha notificato al Fornitore l'esistenza della difettosità ricorrente, il Fornitore non abbia ancora provveduto a rimediare, la Committente avrà il diritto di annullare l'ordine di acquisto e/o recedere dal contratto sospeso, senza alcuna responsabilità in capo alla stessa nei confronti del Fornitore, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno nonché ogni altro eventuale rimedio.
- 9.2 (*Sostituzione, rimborso*) Qualora il Fornitore trovi una soluzione alla difettosità ricorrente, di soddisfazione per la Committente, tutte le unità di prodotto successivamente consegnate alla Committente dovranno incorporare le modifiche volte a rimediare al difetto ed il Fornitore dovrà sostituire gratuitamente, a proprio onere e spese, tutte le unità di prodotto, precedentemente consegnate alla Committente, che siano affette da tale difettosità ricorrente; il Fornitore dovrà inoltre rimborsare alla Committente i danni subiti e le spese da questa sostenute per l'individuazione e la sostituzione dei prodotti difettosi.

## **10. Recesso e risoluzione**

- 10.1 (*Recesso*) Nell'ipotesi di ordini d'acquisto effettuati nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, la Committente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, termine che il Fornitore dichiara di ritenere congruo in relazione alla natura della propria attività.
- 10.2 (*Risoluzione per inadempimento*) Ciascun contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, potrà inoltre essere risolto, in tutto o in parte, dalla Committente con effetto immediato mediante notifica scritta al Fornitore, tramite lettera raccomandata A/R, nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente ad un proprio obbligo contrattuale derivante dall'ordine di acquisto della Committente o ad obblighi di legge e non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta inviata dalla Committente a tal fine.

## **11. Legge applicabile – Foro competente – Lingua e testo facente fede**

- 11.1 (*Legge applicabile*) I contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali saranno sottoposti alla legge italiana. In caso di vendita internazionale troverà, in particolare, applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l'11 aprile 1980.
- 11.2 (*Risoluzione delle Controversie - Foro competente*) Qualora al contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, siano applicabili le norme sulla sub-fornitura di cui alla L. n. 192 del 18 giugno 1998, le parti sottoporranno ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti Condizioni generali e dei contratti conclusi sulla base delle stesse Condizioni generali, ad un previo tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato competente per il territorio in cui ha sede il Fornitore, a condizione che la stessa si trovi in Italia. Qualora non si pervenga ad una conciliazione nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero qualora non trovi applicazione la summenzionata L. n. 192 del 18 giugno 1998, per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni generali o in relazione alle medesime sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di Forlì. A parziale deroga a quanto precede, la Committente avrà la facoltà, a propria discrezione, di agire presso il giudice competente per il luogo in cui si trovi/no sede legale, magazzini ovvero altri uffici del Fornitore.
- 11.3 (*Lingua e testo facente fede*) Il testo delle presenti Condizioni generali in lingua italiana è il solo testo facente fede tra le parti.

Aurel Automation S.p.A.

**Per accettazione**

Luogo, data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore \_\_\_\_\_ 

(timbro e firma)

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il contenuto delle Condizioni Generali d'Acquisto di **Aurel Automation S.p.a.** riportate nel presente documento. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

1.1 (Applicabilità delle condizioni generali); 1.2 (Modifiche alle condizioni generali); 2.1 (Accettazione degli ordini di acquisto – Conclusione del contratto); 2.2 (Fabbricazione di prodotti su indicazioni della Committente – Esclusiva); 2.3 (Fabbricazione di prodotti su campione); 2.4 (Modifiche alle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti); 3 (Tutela della proprietà industriale e riservatezza – Titolarità dei diritti - Responsabilità del Fornitore); 4 (Divieto di cessione, subappalto e sub-fornitura); 5 (Consegne dei prodotti – Responsabilità per ritardo di consegna – Penale – Compensazione); 6.2 (Termini di pagamento e sospensione dei pagamenti); 7 (Ispezioni e controlli – Collaudo); 8 (Garanzia contrattuale - Responsabilità del Fornitore – Rimedi - Pretese di terzi); 9 (Difettosità ricorrenti - Rimedi); 10.1 (Recesso); 10.2 (Risoluzione per inadempimento); 11.1 (Legge applicabile); 11.2 (Risoluzione delle Controversie - Foro competente).

**Per accettazione**

Luogo, data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore \_\_\_\_\_ 

(timbro e firma)

Here enclosed you'll find our **GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE**  
**Please return us filled and signed for acceptance**

The Supplier represents that the Supplier has read and understood the content of the General Conditions of Purchase of **Aurel Automation S.p.a.** printed on the back of this document. Pursuant to and for purposes of Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the Supplier hereby expressly approves the following clauses:

- 1.1 (Applicability of the general conditions);
- 1.2 (Amendments to the general conditions);
- 2.1 (Acceptance of purchase orders – contract conclusion);
- 2.2 (Manufacture of products pursuant to the Customer's instructions – Exclusivity);
- 2.3 (Manufacture of products based on samples);
- 2.4 (Change to the products' characteristics and technical specifications);
- 3 (Protection of intellectual property and confidentiality – Ownership of rights – Liability of the Supplier);
- 4 (No assignment or subcontracting);
- 5 (Delivery of the products – Liability for late delivery – Penalty – Set off);
- 6.2 (Payment terms and suspension of payment);
- 7 (Inspections and checks – Performance testing);
- 8 (Warranty – Liability of the Supplier – Remedies – Third party claims);
- 9 (Recurring defects – Remedies);
- 10.1 (Termination without cause);
- 10.2 (Termination for breach);
- 11.1 (Applicable law);
- 11.2 (Dispute resolution – Competent court).

Best regards.

**Aurel Automation S.p.A.**  
Purchasing Office  
*C. Bandini*

Tel. +39 0546 941124  
Fax +39 0546 941660  
Email: [acquisti@aurel.it](mailto:acquisti@aurel.it)

**Cover to return to the sender filled and signed for acceptance by e-mail or FAX: +39 0546 941660.**

**For acceptance**

Place, date: \_\_\_\_\_ The Supplier: \_\_\_\_\_

(signature and stamp) 

## GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

### 1. General Rules

- 1.1 (*Applicability of the general conditions*) These general conditions of purchase (the “General Conditions”) shall apply to each and every request for an offer, purchase order and/or contract concerning the supply of products, the manufacture or processing of which is in any way commissioned by **Aurel Automation S.p.a.** (hereinafter the “Customer”) from the supplier (the “Supplier”). The Customer reserves the right to amend these General Conditions upon 15 (fifteen) days’ prior notice, without prejudice to the right of the Supplier to inform the Customer in writing, within 15 (fifteen) days following the Supplier’s receipt of the new general conditions of purchase, of the Supplier’s unwillingness to accept said general conditions. In the absence of written notice of objection sent by the Supplier to the Customer by said deadline, the new general conditions of purchase shall be deemed to have been tacitly accepted by the Supplier. The invalidity or ineffectiveness of one or more provisions of these General Conditions shall not prejudice the validity and effectiveness of the General Conditions as a whole and/or of the contracts entered into on the basis of said General Conditions and the parties, in good faith, shall replace any invalid or ineffective provision with a provision having, to the extent possible, the same or equivalent content.
- 1.2 (*Amendments to the General Conditions and to the contract*) Any exception, addition or amendment to these General Conditions, and/or to the contract entered into on the basis of said General Conditions, shall be valid only if required in writing by the Customer or expressly and specifically accepted by the Customer in writing. Any general conditions of sale included in letters, order confirmations or invoices of the Supplier shall be inapplicable in their entirety unless previously approved in writing by the Supplier.

### 2. Purchase orders – Contract conclusion – Products exclusively for the Customer

- 2.1 (*Acceptance of purchase orders – contract conclusion*) The purchase orders made in writing by the Customer shall be deemed in all cases to be governed by and supplemented by these General Conditions. The Supplier shall indicate its acceptance of the purchase order and of these General Conditions by sending the Customer a copy of the purchase order signed for acceptance. Any other communication by the Supplier which differs from the purchase order shall be deemed to be a counter offer, which the Customer shall be free to accept or reject in its sole discretion. In any case, the Customer’s purchase order shall be deemed to have been accepted by the Supplier, and the relating contract shall be deemed to have been concluded, unless the Supplier informs the Customer in writing (even by means of a counter offer) of the Supplier’s intention to reject the order within 5 (five) days following the Supplier’s receipt of the order in question. The purchase order shall be deemed in all cases to have been accepted, and the relating contract shall be deemed to have been concluded, even only in part, if and to the extent that the Supplier fills the order and the Customer accepts, without reservation, the products referred to in the purchase order and delivered by the Supplier.
- 2.2 (*Manufacture of products pursuant to the Customer’s instructions – Exclusivity – Raw materials, unfinished products, components*) The Supplier shall manufacture and supply the products to the Customer in accordance with the purchase order and the technical specifications, models and/or any samples delivered and/or approved by the Customer. Where the Customer’s purchase order refers to a product to be manufactured pursuant to the Customer’s instructions (which may be more or less detailed) and differing, even if in only one or more particulars, from the product normally manufactured and/or sold by the Supplier, the Supplier shall manufacture said product exclusively for supply to the Customer, unless otherwise agreed in writing. In that event, the Supplier’s acceptance of the purchase order shall entail full and unconditional acceptance not only of these General Conditions but also of the specific conditions and the characteristics and technical specifications of the products indicated in writing by the Customer in the purchase order or in any other document following from and/or referring to the purchase order and constituting integral parts of the contract. Should the Customer supply to the Supplier raw materials, unfinished goods and/or components necessary for the performance of the contract, the Customer shall remain the owner of said items and the Supplier shall take all necessary steps to safeguard them in a professional manner and to avoid preventive measures by the Supplier’s creditors.
- 2.3 (*Manufacture of products based on samples*) In the case of any product being manufactured for the first time, the Supplier shall, at the Customer’s written request, submit to the Customer for the Customer’s prior approval a

product sample produced by the Supplier based on the Customer's instructions; said sample shall be submitted to the Customer by the deadline and in the manner agreed upon by the parties in writing and at a price equal to the Supplier's cost of manufacturing the sample in question. Once said sample has been approved by the Customer in writing, it shall constitute the parameter for evaluating the characteristics and the quality of the products supplied, pursuant to these Conditions, it being understood that in no event shall the Customer's approval of said sample release the Supplier from its obligation to supply to the Customer products in compliance with the contract.

- 2.4 (*Change to the products' characteristics and technical specifications*) The Supplier shall not make any changes to the products to be supplied, as requested by the Customer, except where the Customer has expressly authorized said changes in writing. The Supplier shall make all changes to the products reasonably requested by the Customer in writing and said changes shall not entail any increase in the price or other change in the supply conditions unless the changes are substantial. In any event, any change to the supply conditions must be previously agreed to by the parties in writing and the Supplier shall not be entitled to refuse to make changes requested by the Customer, terminate the contract, cease or suspend the designing and/or manufacturing of the products, or the performance of the Supplier's contractual obligations.

### **3. Protection of intellectual property and confidentiality – Ownership of rights – Liability of the Supplier**

- 3.1 (*Protection of intellectual property - Software*) The Supplier warrants to the Customer that the products supplied and the relevant documentation do not violate any copyright, patent or other intellectual property right of third parties and that there is no action pending before any court for infringement of intellectual property rights by, or in respect of, said products and/or their documentation. In particular, where the products purchased contain software, the Supplier represents and warrants that said software is original, that it was created and realized by the Supplier without access to third party source codes and that it does not infringe the rights of third parties.
- 3.2 (*Confidential information*) The Customer shall remain the sole owner of any document, design, model, plan, data, technical or industrial information (whether on paper or in machine readable format) sent, delivered and/or communicated, even orally, by the Customer to the Supplier or of which the Supplier became aware in any way, before or during the performance of the contract (the "Confidential Information"). The Supplier therefore agrees to use said Confidential Information only as shall be necessary for the proper performance of the contract, not to reproduce the Confidential Information or to disclose it to third parties without the prior written consent of the Customer and to take all reasonable measures with the Supplier's personnel in order to ensure the protection thereof. Regardless of how the Confidential Information has been transmitted to the Supplier, the Supplier shall return it to the Customer (together with all documents and materials supplied by the Customer for purposes of performance of the contract or in any case belonging to the Customer) as soon as it/they is/are no longer necessary to the Supplier for purposes of performance of the contract. Except as otherwise agreed in writing, the foregoing obligations shall be binding on the Supplier during the term of the supply and for 5 (five) years following the termination of the supply, regardless of the expiration or termination of the relationship regulated by these General Conditions. The Supplier shall comply with these obligations even when the Customer sends or communicates to the Supplier Confidential Information belonging to the Customer's customers or to third parties.
- 3.3 (*Ownership of intellectual property rights*) Except as otherwise agreed in writing, where, pursuant to the contract, the Supplier is to prepare the plans, the design or the characteristics of the product, based on instructions from the Customer (which may be more or less detailed), the Customer shall be the sole owner of all industrial information realized by the Supplier in said context and the Customer alone shall be entitled to use said information for profit, even in the case of patentable inventions or discoveries or works protectable under intellectual property law. Said right to use said information for profit was taken into consideration in determining the price of the supply. The Supplier shall not use, in any way, designs, models or other intellectual property rights of the Customer in order directly or indirectly to realize products based on said designs, models or intellectual property rights, for purpose other than those governed by these General Conditions.
- 3.4 (*Liability of the Supplier*) In all events, the Supplier shall hold harmless and indemnify the Customer and the Customer's customers from any and all liabilities, losses, damages, costs or expenses of any sort, including

attorney's fees, incurred by the Customer and deriving from any claim or action of third parties in respect of the products purchased from the Supplier and alleging, for example and not by way of limitation, infringement of third party intellectual property rights or breach by the Supplier of its obligations under these General Conditions.

#### **4. No assignment or subcontracting**

- 4.1 (*No assignment*) The Supplier shall not assign, in whole or in part, any purchase order placed by the Customer or any contract entered into on the basis of these General Conditions, unless the Customer has previously consented to said assignment in writing.
- 4.2 (*No subcontracting*) The Supplier shall not subcontract in any manner or otherwise entrust third parties with the performance of the obligations, or of individual parts or phases of said obligations, agreed upon with the Customer, unless the Customer has previously consented to said subcontracting in writing, after having received from the Supplier a written request to that effect in which the subcontractor is identified. If the Supplier subcontracts in any manner or otherwise entrusts third parties with the performance of the Supplier's obligations, the Supplier shall in all cases remain jointly and severally liable, along with the subcontractor, to the Customer for the performance of the Supplier's obligations under the contract.

#### **5. Delivery of the products – Liability for late delivery**

- 5.1 (*Manner of delivery*) All products ordered shall be delivered by the Supplier to the Customer in accordance with the manner of delivery, delivery dates and quantities specified in the relevant purchase order issued by the Customer. Unless the purchase order expressly provides otherwise, deliveries shall be made DAP (delivered at agreed place) ICC Incoterms®, as that term is defined in the then current version of Incoterms® published by the International Chamber of Commerce, it being understood that any other delivery term agreed upon by the parties with reference to the ICC Incoterms® shall, in turn, have the meaning given to it in the then current version of the ICC Incoterms®.
- 5.2 (*Early or late delivery*) The delivery dates indicated by the Customer in the purchase orders shall be deemed obligatory for and binding on the Supplier, due to the organizational requirements of manufacturing. Partial deliveries or divided deliveries are allowed only if previously authorized by the Customer in writing. Therefore, not only delays in delivery but early deliveries (as compared with the agreed delivery dates), shall not be allowed unless expressly requested by the Customer. The Customer reserves the right to return to the Supplier, at the Supplier's cost and expense, any product delivered more than 7 (seven) days prior to the delivery date indicated in the purchase order, in which case said product shall be deemed not to have been delivered. Should the Customer decide, in its sole discretion, to accept early delivery, the Supplier shall in no event be entitled to earlier payment of the purchase price and the due date for payment of the purchase price shall still be calculated with reference to the delivery date originally agreed upon; in addition, the Customer shall be entitled to charge the Supplier for the storage costs deriving from the early delivery and to set off said costs against any sum owed by the Customer.
- 5.3 (*Liability for late delivery – Penalty – Set off*) The Supplier shall inform the Customer as soon as the Supplier becomes aware of a possible delay in delivery of the products, as compared with the agreed delivery dates. Without prejudice to the Customer's right to recover any additional damages suffered or to any other remedy available to the Customer, if the delivery of any product ordered is delayed, as compared with the delivery dates provided for in the purchase order, the Supplier shall pay the Customer a sum equal to 5% (five percent) of the purchase price of the late products, for each week of delay. The Customer shall be entitled to set off said sums due from the Supplier against any payment due from the Customer to the Supplier. In addition, the Customer shall be entitled to cancel the relevant purchase order in whole or in part and/or to terminate the relevant contract, upon written notice to the Supplier.
- 5.4 (*Rescheduling*) The Customer shall be entitled to reschedule the product delivery dates, without incurring any liability, upon suitable prior written notice to the Supplier.



defects or non conformities which may be found and which shall be remedied by the Supplier shortly thereafter, without prejudice to the Customer's right to recover any damages. The acceptance certificate shall release the Supplier only from the Supplier's warranty for defects and non conformities which are clearly recognizable, provided that Customer did not reserve its rights in respect of said defects and non conformities and that the Supplier was not aware of them.

7.6 (*Absence of Supplier at performance test*) If the Supplier represents that it does not wish to be present at the performance test or, in any case, is not present at the performance test after having been informed of the date of the performance test at least one week in advance, then, for purposes of the contract, any acceptance certificate (with or without reservations) signed by the Customer alone shall have the same consequences as an acceptance certificate signed by both parties.

7.7 (*Products purchased by the Customer for resale*) Where the Customer purchases products for resale, either separately or as part of a production line or of other machinery or equipment, the final performance test shall be that carried out by the Customer at the facilities of the Customer's customer (unless, at any time, the Customer waives in writing the Customer's right to have the final performance test at the facilities of its own customer) and any performance test carried out at the facilities of the Customer shall be governed by article 7.8 below and shall have no legal effect.

7.8 (*Non binding performance tests and other tests*) Unless the Customer expressly waives in writing its right to any further performance test, any checking, tests, partial performance tests and/or statements made by the Customer prior to the final performance test shall be deemed to have been done or made for reference purposes only, shall not be binding on the parties in any way and shall not imply acceptance or taking of delivery by the Customer or operate as a release in favor of the Supplier.

## **8. Warranty – Liability of the Supplier – Remedies – Third party claims**

8.1 (*Warranty for defects and proper functioning*) The Supplier warrants to the Customer that the products shall be in compliance with the contract (and, in particular, with the agreed technical specifications and every sample, if any, approved in writing by the Customer) and shall be free from all defects, including, but not limited to, defects in manufacturing, design, materials, subject to the provisions of article 7.5. The Supplier warrants the proper functioning of the products, as well as their compliance with the technical rules and regulations, the rules and regulations governing safety in the workplace and the environment and all other rules and regulations in force in Italy and in the place for which the products are destined, provided that the Supplier has been informed of the place of destination of the products prior to delivery.

8.2 (*Warranty term*) The warranty shall be valid for 24 (twenty-four) months, starting from the date of delivery of the products to the Customer. However, in the event of performance testing (except in cases in which the Customer has waived its right to performance testing in writing), the warranty period shall begin on the date of signature of the acceptance certificate contemplated by article 7.

8.3 (*Claims for defects*) Not later than 60 (sixty) days following discovery of the defect or non conformity, the Customer shall be entitled to make in writing warranty claims to the Supplier in respect of non conforming or defective products supplied. The warranty also covers defects in products already sold and delivered by the Customer to its own customers; however, where the Customer purchases a product for resale, whether separately or incorporated in other products, the deadline for making warranty claims shall be 60 (sixty) days following the date on which the Customer's customer informs the Customer of the relevant non conformity or defect.

8.4 (*Warranty repairs – remedies*) The Customer may request that the Supplier pick up, repair or replace, at the Supplier's cost and expense, any non conforming or defective products. The Supplier shall pick up and shall repair or replace the non conforming products within 15 (fifteen) days following the date of the Customer's warranty claim, based on the directions given to the Supplier by the Customer. Alternatively, within 30 (thirty) days following the date of the warranty claim, the Supplier shall reimburse the Customer for the price of the

defective product plus any transportation costs borne by the Customer, in accordance with the debit note issued by the Customer to that end. The Customer may set off said debit notes against any payments due to the Supplier. In addition, where the defectiveness or non conformity to the contract of the products has been ascertained, the Customer may refuse to pay the price or suspend payment of the price of said products until such time as the defects have been eliminated, if it is possible to eliminate the defects in due time.

- 8.5 (*Damages*) The Supplier shall accord to the Customer a reduction in the purchase price of the product, proportional to the defect and to the damage suffered. In any event, the Customer shall be entitled to compensation for the damage suffered, to terminate the contract and to any other right provided to the Customer by law. In particular, the Supplier shall also be liable for any damages relating to recall campaigns, whether required by the competent authorities or – once the defect has been observed, even after the product has been put on the market – in order to check how many lots are affected by the defect, or for any other reasonable reason.
- 8.6 (*Warranty term for repaired or replacement parts*) If all or part of a product is repaired or replaced, the warranty term for the product or part in question shall begin anew, as of the date of the replacement or of completion of the repair.
- 8.7 (*Certification*) Upon the Customer's request, the Supplier shall prepare and deliver immediately to the Customer a certificate in which the Supplier represents in writing, on the terms and in the form agreed upon by the parties, that the product supplied and the production carried out comply with the contract.
- 8.8 (*Liability of the Supplier*) The Supplier shall also have the same obligations towards the Customer, in respect of defective products, as a manufacturer has toward an end user. If, as a result of the Supplier's breach of any of the provisions of this article 8 or in any case of product liability, the Customer is liable to third parties for any damage caused by the products (including any injury to persons or damage to property), then the Supplier shall hold harmless and indemnify the Customer from and against any and all losses, damages, liabilities, costs and expenses, including attorneys' fees, arising from any claim or action of third parties, it being understood that, in the event of a legal action, the Customer shall be entitled to bring the Supplier into the action as a third party defendant; the Supplier hereby further agrees to take all action necessary to protect the Customer in respect of the foregoing and to obtain suitable insurance coverage for said risks.
- 8.9 (*Supplier's liability for actions of personnel*) In addition, the Supplier shall be liable for any and all losses, damages, liabilities, costs and expenses, including attorneys' fees, of the Customer deriving from any breach of the obligations provided for in these General Conditions or from any breach of the obligations deriving from applicable law, by the Supplier's employees and/or any associate, collaborator and/or subcontractor of the Supplier.
- 8.10 (*Supplier's personnel – compliance with applicable law*) The Supplier shall avail itself of its own personnel and shall guarantee that said personnel has an adequate level of technical-professional preparation and is constantly trained, for purposes of the best possible performance of the contracts contemplated herein. There shall be no relationship between the Customer and the Supplier's personnel or between the Customer and any associate, collaborator, subcontractor and/or carrier used or hired by the Supplier. The Customer shall have no management authority over said individuals, nor shall the Customer be entitled to interfere with the organization of their work, which shall be managed by the Supplier alone. The Supplier agrees to ensure that its personnel is treated in accordance with the applicable laws in respect of minimum wages and social security, and with the collective employment agreements in force for their respective employment categories. In addition, the Supplier shall strictly comply with all applicable laws and regulations concerning safety in the workplace (such as, for example, Legislative Decree 81/2008).
- 8.11 (*Third party claims*) The Supplier shall hold harmless and indemnify the Customer from and against any claim, whenever made, by the Supplier's personnel and/or by third parties, including but not limited to government agencies, and/or by any associate, collaborator and/or subcontractor of the Supplier and relating to the Supplier's breach of these General Conditions. The Supplier further agrees to compensate the Customer for any damages



11.3(*Governing language and text*) The Italian language text of these General Conditions is the only text binding on the parties.

Aurel Automation S.p.A.

**For acceptance**

Place, date: \_\_\_\_\_ The Supplier: \_\_\_\_\_ 

(signature and stamp)

The Supplier represents that the Supplier has read and understood the content of these General Conditions of Purchase of **Aurel Automation S.p.a.** Pursuant to and for purposes of Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the Supplier hereby expressly approves the following clauses:

1.1 (Applicability of the general conditions); 1.2 (Amendments to the general conditions); 2.1 (Acceptance of purchase orders – contract conclusion); 2.2 (Manufacture of products pursuant to the Customer's instructions – Exclusivity); 2.3 (Manufacture of products based on samples); 2.4 (Change to the products' characteristics and technical specifications); 3 (Protection of intellectual property and confidentiality – Ownership of rights – Liability of the Supplier); 4 (No assignment or subcontracting); 5 (Delivery of the products – Liability for late delivery – Penalty – Set off); 6.2 (Payment terms and suspension of payment); 7 (Inspections and checks – Performance testing), 8 (Warranty – Liability of the Supplier – Remedies – Third party claims); 9 (Recurring defects – Remedies); 10.1 (Termination without cause); 10.2 (Termination for breach); 11.1 (Applicable law); 11.2 (Dispute resolution – Competent court).

**For acceptance**

Place, date: \_\_\_\_\_ The Supplier: \_\_\_\_\_ 

(signature and stamp)